



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

N. 116 del 30/12/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELLA
OGGETTO: SICUREZZA URBANA E DEL BENESSERE ANIMALE. DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI E
REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- È consuetudine consolidata celebrare il passaggio al nuovo anno con l'accensione e lo sparo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere.
- Tale condotta, sebbene legata alla tradizione, determina gravi ricadute in termini di sicurezza urbana, incolumità fisica dei cittadini e protezione dell'ambiente.

RILEVATO IN FATTO CHE:

- La cronaca degli ultimi anni evidenzia numerosi incidenti derivanti dall'uso improprio o imprudente di prodotti pirotecnici, spesso legati alla vendita illegale o all'utilizzo da parte di minori privi dei necessari requisiti.
- Il fragore degli scoppi induce negli animali domestici e selvatici reazioni di panico che portano alla perdita dell'orientamento, al rischio di smarrimento o, in casi gravi, al ferimento e al decesso.
- Le esplosioni comportano un massiccio rilascio in atmosfera di polveri sottili (Pm10) e metalli pesanti (stronzio, bario, rame, piombo), aggravando sensibilmente l'inquinamento ambientale e i rischi per la salute respiratoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

- **Sull'uso del potere di ordinanza:** L'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti "contingibili ed urgenti" per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- **Sulla proporzionalità della misura:** Coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (es. *Consiglio di Stato*, Sez. V, n. 245/2020), il divieto non è assoluto né generalizzato sulla vendita (che resta consentita negli esercizi autorizzati per i prodotti legali), ma è limitato alle modalità di impiego idonee a ledere la sicurezza e il decoro urbano.
- **Sulla tutela ambientale e la salute:** Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e dei principi di precauzione, l'Amministrazione è tenuta a limitare le attività che determinano picchi di inquinamento acustico e atmosferico.
- **Sulla sicurezza urbana:** La Legge n. 48/2017 definisce la sicurezza urbana come bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, autorizzando

interventi volti a prevenire comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico o ne impediscono la fruibilità.

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL).
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e il relativo Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).
- Il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che recepisce la Direttiva 2013/29/UE sulla classificazione degli articoli pirotecnici (F1, F2, F3).
- La Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/006695 del 10/05/2019 relativa alle limitazioni alla vendita.
- La Legge 24.11.1981 n. 689 e l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia sanzionatoria.

ORDINA

Ai sensi delle norme sopra richiamate, su tutto il territorio comunale, nei giorni **31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026**:

1. **DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO**, al di fuori degli spettacoli autorizzati e realizzati da professionisti abilitati, di ogni tipo di fuoco d'artificio, petardo o mortaretto (compresi quelli di libera vendita) in **luogo pubblico o aperto al pubblico**.
2. **DIVIETO DI UTILIZZO IN LUOGO PRIVATO** laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su aree pubbliche o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.
3. **DIVIETO DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE** di qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto scoppiante, crepitante o fischiante (es. rauti o petardi).
4. **DIVIETO DI CESSIONE A MINORI**: è vietata la vendita o la consegna a qualunque titolo di articoli di categoria F1 a minori di anni 14 e di categoria F2 e F3 a minori di anni 18.
5. **DEROGHE**: Restano consentiti i prodotti ad effetto esclusivamente luminoso e di ridotta emissione sonora (es. fontane, bacchette scintillanti, trottole), purché utilizzati nel rigoroso rispetto delle istruzioni d'uso.

RACCOMANDA:

- Agli esercenti la responsabilità genitoriale di vigilare affinché i minori non detengano materiali pericolosi.
- Di non raccogliere né tentare di riaccendere artifici inesplosi rinvenuti sul suolo.

AVVERTE CHE:

L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato (artt. 650, 659, 703 C.P.), comporta:

- La **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00**.
- La sanzione accessoria della **confisca e sequestro** degli articoli pirotecnici utilizzati o detenuti in violazione.

DISPONE:

- La pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
- La trasmissione della presente ordinanza alla **Prefettura di Taranto**, alla Questura e alle Forze dell'Ordine territoriali.
- Ai sensi del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Maruggio, lì 30/12/2025

Il Sindaco

Dott. LONGO ADOLFO ALFREDO